## LeggiOggi.tt

$R E P U B B L I C A I T A E I A N A$



SEZIONE SESTA CIVIEE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe SALME - Presidente
R.G. 15149/11
cron. 8283 Rep.

Ud. 9.2.2012

- Consigliere
- Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

lettivamente domiciliate in Roma, via Andrea Doria n. 4B, presso lo studio dell'Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, dal. quale sono rappresentate e difese per procuxa speciale a margine del ricorso:
- ricorzenti e controricorrenti al wicoxso incidentalecontro

MINISTERO DELIA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello State, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato per legge;

- controxicorrente e ricorrente incidentale avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia n. 901 depositato i1 25 febbraio 2011, emesso nel giudizio iscritto al n. 1252 del 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 febbraio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentiti gli Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Gabriella D'Avanzo;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, il quale ka chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

$T \mathrm{M}, \mathrm{P} \quad \mathrm{A} \quad \mathrm{S}$, S , hano proposto, ai sensi della legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione per violazione del termine ragionevole ex lege n. 89 del 2001, introdotto dinnanzi alla Corte d'appello di Roma con ricorso depositato il $1^{\circ}$ aprile 2005, concluso con decreto depositato il 2 Eebbraio 2006 e definito, a seguito di ricorso per cassazione notificato il 16 marzo 2007 , con sentenwa depositata il 22 dicembre 2009.

La Corte territoriale ha rigettato la domanda, rilevando che il giudizio di equa riparazione aveva avato una durata
complessiva di circa tre anni e otto mesi (dieci mesi $t$ un mese per predisporre il ricorso - tempo ritenuto sufficiente per predisporre il gravame - oltre due anni e nove mesi per il giudizio di legittimità). Ha quindi ritenuto che il procedimento - per quanto risultante dagli atti - pur non essendo complesso, fosse tuttavia caratterizaato da molteplici elementi (determinazione della durata ragionevole, del calcolo dell'indennizzo e degli interessi, liquidazione degli onoraxi e dei diritti) che concorrevano a qualificarlo come di non semplice o immediata risoluzione. Facendo dunque applicazione di quanto affermato dalla S.C. nella sentenza $n .7688$ del 2006 - secondo cui il termine di quattro mesi previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 24 marzo 2001 , n. 89 per Ia definizione, da parte della corte di appello, dello speciale procedimento camerale in unico grado in materia di equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, non ha carattere perentorio ed il suo superamento non comporta, di per sé, la violazione del diritto alla ragionevole durata del medesimo procedimento - , ha escluso, nella specie, la violazione del termine di ragionevole durata e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Per la cassazione di questo decreto le originarie attrici hanno proposto ricorso sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricoxso, l'intimata Amministrazione, la quale ha altresi proposto ricorso incidentale affidato a due motivi;
le ricorrenti principali hanno a loro volta resistito con controricorso al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimita dell'udienza pubblica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti principali denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, degli artt. 6, 13 e 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché del principio di sussidiarieta, di cui all'art. 35 della medesima convenzione.

La Corte d'appello, sostengono le ricorrenti, sarebbe incorsa nella denunciata violazione di legge per avere affermato che la durata di una controversia avente ad oggetto 1'accertamento della irragionevole durata di altro giudizio dovrebbe essere valutata alla stregua degii stessi parametri utilizzabili per la determinazione della durata ragionevole del processo presupposto. La exroneita di tale impostazione deriverebbe da quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in alcune pronunce, che impedirebbero di considerare ancora attuale il principio affermato da Cass. n. 7688 del 2006. Infatti, la corte europea, secondo le ricorrenti, considera eccessiva la durata di undici mesi per un giudizio sulla ragionevole duxata svoltosi in unico grado, mentre potrebbe ritenersi ancora ragionevole una durata di quattordici mesi per un giudizio svoltosi in due gradi.

La Corte d'appello avrebbe poi errato nell'espungere il termine lungo intercorso tra il deposito del provvedimento e la pxoposizione della impugnazione, avendo considerato valutabile ai firi della durata xagionevole solo un mese, pur se il termine per proporre il ricorso per cassazione e stabilito in sessanta giorni.

Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge $n$. 89 del 2001, degli artt. 6,13 e 41 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché contraddittorietà o illogicità della motivazione, dolendosi in particolare cell'apprezzamento della Corte d'appello sulla determinazione della ragionevole durata del procedimento di equa riparazione, ritenuto di non semplice soluzione sulla base di elementi assolutamente non significativi della complessita del procedimento, coincidendo gli stessi con la stessa causa petendi.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, 1'Amministrazione intimata denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'axt. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilita della domanda formulata all'atto della costituzione in giudizio.

Con il secondo motivo 1'Amministrazione denuncia falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 e degii artt. 6, par. 1, e 35 della CEDU. L'Amministrazione, sul ri=

## LeggiOggi.t

lievo che per i procedimenti dinnanzi alla Corte europea non opererebbe in principio della ragionevole durata del processo, atteso che le decisioni della Corte europea vengono depositate a distanza di numerosi anni dalla proposizione del ricorso, e tenuto conto che il ricorso ex lege $n .89$ del 2001 integra un rimedio interno propedeutico alla proposizione del ricorso alla Corte europea, sostiene che anche il procedimento delineato dalla normativa interna dovrebbe ritenersi soteratto all'applicazione delle regole valevoli per le altre controversie. Del resto, nei giudizi di equa riparazione non sarebbe neanche configurabile un patema d'animo tale da ingenerare una sofferenza suscettibile di essere indennizzata ai sensi della legge n. 89 del 2001.

Assume carattere logicamente prioritario l'esame del ricorso incidentale.

Il primo motivo è infondato, atteso che la Corte d'appello, esaminando nel merito la domanda con la quale gli attori chiedevano $l^{\prime}$ equa riparazione per la irragionevole durata del procedimento ex lege n. 89 del 2001 , ha implicitamente rigettato l'eccezione della difesa exariale di inammissibilità della domanda con xiferimento alla indicata tipologia di giudizi. Deve dunque escludersi la denunciata omessa pronuncia su tale eccezione.

Anche il secondo motivo e infondato, atteso che il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Coxti d'appello
ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragiomevoli; esigenza, questa, tanto pin pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati all'accertamento della violazione di un dixitto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per se una condizione di sofferenza e un patema d'animo che sarebbe eccentrico non riconom scere anche per i procedimenti ex lege n. 89 del 2001.

Né appare condividibile l'assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d'appello e 1'eventuale giudizio di impugnazione costituiscono una fase necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi dinnanzi alla Corte europea, nel caso in cui nell'ordinamento interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela all'indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell'ambito di una ragionevole durata.

Il ricorso incidentale va cuindi rigettato.

Il primo motivo del ricorso principale e fondato.
Ai fini della individuazione di quale sia la ragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, che si sia svolto dinnanzi alla Corte d'appello e in sede di impugnazione dinnanzi a questa Corte, occorre procedere alla ricognizione delw la giurisprudenza della Corte europea sul punto.

Nella sentenza 29 marzo 2006 della Grande Cameraf nella causa Cocchiarella contro Italia, si e affermato che <il periodo di quattro mesi previsto dalla legge pinto soddisfa il requisito di rapidita necessario perché un rimedio sia effettivo. L'unico ostacolo a ciò puo sorgere dai ricorsi per cassazione per $i$ quali non e previsto un termine massimo per l'emissione della decisione. Nel caso di specie, la fase giudiziaria è durata dal 3 ottobre 2001 al 6 maggio 2002, cioè sette mesi, che, pur eccedendo il termine previsto dalla legge, sono ancora ragionevolis (par. 99).

Nella successiva decisione della Seconda Sezione 31 marzo 2009, causa Simaldone contro Italia (par. 29), si è invece rim tenuta eccessiva una durata di un giudizio "pinto", svoltosi in un solo grado dinnanzi alla corte d'appello e protrattosi per undici mesi.

Nel caso deciso dalla Seconda Sezione il 22 ottobre 2010, causa Belperio e Ciamoli contro Italia, dopo aver dato atto del contenuto della sentenza Cocchiarella, si è ulteriormente precisato che la durata di un giudizio "Pinto" davanti alla Corte d'appello, inclusa la Fase di esecuzione, salvo circostanze eccezionali, non deve superare un ano e sei mesi.

Da ultimo, nella decisione 27 settembre 2011 della Seconda Sezione, causa CE.DI.SA. Fortore s.m.c. Diagnostica Medica Chirurgica contro Italia, la Coxte ha ritenuto che, in linea di principio, per due gradi di giudizio, la durata di un pro-
cedimento "Pinto" non debba essere, salvo circostanze eccezionali, superiore a due anni.

Nella giurisprudenza di questa Corte, si è invece ritenuto che la ragionevole durata del giudizio di equa riparazione previsto e disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 vada determinata in mesi quattro dalla data del deposito del ricorso, coerentemente alla indicazione chiaramente desumibile dall'art. 3, comma 6, della medesima legge (Cass. n. 8287 del 2010).

Il Collegio ritiene che a tale orientamento non possa essere data continuità e che, rimandandosi alle singole fattispecie la valutazione della durata ragionevole di una procedura "Pinto" che si svolga solo dinnanzi alla Corte d'appello, ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio "Pinto" svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il temmine di due anni, ritenendosi tale termine pienamente compatibile con le indicazioni desumibili dagli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e rispondente sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui allart. 3, comma 6, della legge n. 89 del 2001, sia della durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno.

Orbene, tenuto conto che, nel caso di specie, il ricorso è stato depositato presso la Corte d'appello di Roma il $1^{\circ}$ aprile 2005; che l'unico grado di giudizio di merito si e concluso con decreto depositato il 2 febbraio 2006; che il giudizio di cassazione è stato introdotto con ricorso notificato il 16 marzo 2007 ed è terminato con sentenza depositata il 22 dicembre 2009, la durata complessiva del procedimento è stata di circa quattro anni e nove mesi (57 mesi). Detratto il termine ragionevole, stimato due anni, nonché il termine di circa undici mesi intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione della impugnazione, ulteriore a quello legislativamente previsto per il ricorso per cassazione (Cass. n. 8287 del 2010, cit.), la durata non ragionevole risulta essere stata di un anno e dieci mesi.

Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del secondo motivo, inerente alla contraddittorieta della motivazione del decreto impugnato quanto alla non semplicita della definizione del giudizio di merito.

I'accoglimento del motivo comporta la cassazione del decrem to impugnato, cui segue, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.

Alla luce dell'accertata imragionevole durata del giudizio, a ciascuno dei ricorxenti spetta un indennizzo che va liquidato sulla base di euro 750,00 per anno, equindi in complessivi
euro 1.375,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Ai ricorrenti compete altresi il rimborso delle spese dell'intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, con la precisazione che sulle somme dovate a titolo di onorari - euro 445 per 11 giudizio di merito; euro 425,00 per il giudizio di cassazione - si applica, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.m. n. 127 del 2004 che lo consente sino al 20\%, un aumento del $10 \%$ per ciascuna delle parti ulterioxi rispetto alla prima.

Le spese devono essere distratte in favore del procuratore dei ricorrente, dichiaratosi antistatario.

PEE QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di euro $1.375,00$, oltre interesstiegali dalla data della domanda al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese dell'intero giudizio che liquida, per iI giudizio di merito, in euro 864,00, di cui euro 50 per esborsi, 280 per dixitti e 534 per onorari, e, per il giudizio di legittimità, in euro 694, di cui euro 594 pex onoxario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Dispone la

## LeggiOggi.it

distrazione delle spese in favore del procuratore antistataxio.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 febbxaio 2012.

Il Consigliere estensore


I1 Prys /pate


